

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXCIX**

n. **4**

R E L A Z I O N E

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DEROGHE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E
DI PRELIEVO VENATORIO PREVISTE DALL'ARTICOLO 9
DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE**

(Anni dal 2002 al 2006)

*(Articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
e successive modificazioni)*

Presentata dalla Regione Sardegna

Trasmessa alla Presidenza il 3 luglio 2006

PAGINA BIANCA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Oggetto: relazione – Attuazione delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE.

Il Servizio per il Controllo Parlamentare della Camera dei Deputati con la nota del 27.01.2006 n° 2006/0002538/GEN/CP ha sollecitato l'invio della relazione sull'applicazione delle deroghe al regime di protezione di tutte le specie di uccelli, in attuazione dell'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE.

Si ritiene utile premettere alle informazioni richieste alcune considerazioni di carattere generale.

Premesso che:

- la direttiva n. 79/409/CEE ha stabilito un regime generale di protezione e tutela per le popolazioni di uccelli selvatici viventi sul territorio dell'Unione Europea, prevedendo, oltre ad una serie di misure atte a garantire la conservazione degli habitat delle diverse specie, il divieto di cattura o di uccisione di ogni individuo e il divieto di distruzione di uova, nidi e pulcini (art. 5 della direttiva) e che ha definito con precisione quali attività di prelievo possono essere ammesse;

- lo Stato italiano ha provveduto a disciplinare, come prima eccezione a questo regime di rigorosa salvaguardia, una limitata azione di prelievo per consentire la caccia di un certo numero di specie tra quelle espressamente indicate dalla normativa comunitaria (allegato II della direttiva); la direttiva citata pone come condizione che l'attività venatoria si realizzi in forme tali da garantire la conservazione delle popolazioni oggetto del prelievo, attraverso l'impiego di mezzi di abbattimento selettivi e al di fuori del periodo della riproduzione (art. 7 della direttiva); la norma di riferimento è la legge n. 157/92, che prevede limitazioni al prelievo (artt. 4, 13, 18, 21) e demanda alle amministrazioni regionali una più puntuale disciplina della materia, mediante la predisposizione di strumenti di pianificazione faunistico-venatoria (art. 10 della legge) e la redazione di specifici calendari venatori (art. 18 della legge);

- una seconda eccezione al generale regime di protezione è quella che consente il prelievo di individui appartenenti a specie non cacciabili, oppure la cattura praticata con mezzi non consentiti o in periodi in cui l'attività venatoria non è ammessa, per particolari motivazioni ed è disciplinata dall'art. 9 della direttiva; i casi sono i seguenti:

a) nell'interesse della salute o della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca o alle acque, per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità;

- il dettato dell'art. 9 della direttiva, che appunto prevede, per gli Stati Membri che si avvalgono della facoltà di derogare al regime di tutela, procedure ben definite e rendicontazione annuale alla Commissione Europea sui prelievi effettuati, è stato recepito dallo Stato italiano con gli artt. 2, 4, 19 e 19 bis della legge 157: i compiti autorizzativi sono demandati in via esclusiva alle Regioni, tranne nel solo caso del controllo, per il quale, al fine di garantire la sicurezza aerea negli aeroporti, è stato investito della competenza il Ministero dei Trasporti;

- allo scopo di regolamentare compiutamente gli aspetti del "prelievo in deroga" la più volte citata legge 157/92 è stata integrata con la legge 3 ottobre 2002, n. 221 la quale stabilisce tra l'altro, all'art. 1 comma 5, che le regioni entro il 30 giugno di ogni anno, trasmettano al Presidente del consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo;

- la Regione Sardegna con la legge regionale del 29 luglio 1998 n° 23 all'art. 6 ha disciplinato l'attuazione delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE per quanto riguarda i punti a) e b); tali aspetti sono stati ulteriormente ribaditi con la legge regionale del 13 febbraio 2004 n° 2 che ha recepito la legge 221/2002 per gli aspetti relativi alle deroghe di cui al paragrafo 1, lettera a) terzo trattino della direttiva, cioè per prevenire gravi danni alle colture.

In applicazione della L.R. 2/2004 l'Assessore della Difesa dell'Ambiente ha emanato il Decreto n° 3/V del 18 febbraio 2004 con il quale ha consentito il prelievo in deroga di cinque specie cacciabili oltre la data stabilita dal calendario venatorio, esattamente dal 20 al 29 febbraio, per limitare i pregiudizi arrecati alle colture agricole e alla flora autoctona; l'urgenza del provvedimento ha impedito la regolare procedura prevista per legge; i dati relativi al descritto prelievo vengono forniti nella tabella allegata.

Con successivi decreti, inoltre, l'Assessore ha ritenuto in questi anni di adottare ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23/98, dei piani annuali di "Azione di protezione delle produzioni ittiche negli stagni dell'Oristanese dalla predazione degli uccelli ittiofagi" di cui si allega un quadro riassuntivo.

Per completezza dell'informazione si riferisce che la L.R. 2/2004 è stata oggetto di procedura di infrazione da parte della CE che ha messo in mora l'operato della regione evidenziando che le modalità previste *non rispettano le condizioni stabilite dall'articolo 9, secondo paragrafo, in quanto le deroghe non possono essere concesse senza specificare le condizioni di rischio, le circostanze di luogo e i soggetti che sono autorizzati ad applicarle e che la procedura predisposta per l'accertamento e dichiarazione che le condizioni stabilite sono realizzate non è in linea con l'obiettivo della direttiva in quanto non prevede la consultazione di un'autorità scientifica qualificata.*

La Regione Sardegna ha provveduto ad adeguarsi alla normativa europea con la modifica della stessa legge sottoposta a censura mediante la recente approvazione dell'art. 22 comma 18 della L.R. 11 maggio 2006 n° 4 che si allega alla presente.

Decreti dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente relativi alle "Azioni di protezione delle produzioni ittiche dalle predazioni degli uccelli ittiofagi

Decreto	Periodo dell'intervento	Specie	Compendi ittici interessati	Metodi di cattura	Controlli	Abbattimenti consentiti	Abbattimenti effettuati
D.A.D.A. n° 35/V 05/12/2001	Dicembre 2001 Gennaio 2002 Febbraio 2002	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	St. e Valle di Marceddi St. Corru S'Ittiri e Corru Mannu St. S'Ena Arrubia St. S.Giusta e aree limitrofe St. Mistras St. Cabras e aree limitrofe St. Is Benas	Abbattimento anche da imbarcazione	Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale	300 esemplari	170
D.A.D.A. n° 39/V 23/12/2002	Gennaio 2003 Febbraio 2003	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	St. e Valle di Marceddi St. Corru S'Ittiri e Corru Mannu St. S'Ena Arrubia St. S.Giusta e aree limitrofe St. Mistras St. Cabras e aree limitrofe St. Is Benas	Abbattimento anche da imbarcazione	Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale	220 esemplari	101
D.A.D.A. n° 39/V 17/11/2003	Novembre 2003 Dicembre 2003 Gennaio 2004 Febbraio 2004	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	St. e Valle di Marceddi St. Corru S'Ittiri e Corru Mannu St. S'Ena Arrubia St. S.Giusta e aree limitrofe St. Mistras St. Cabras e aree limitrofe St. Is Benas St. Colostrai St. Feraxi St. S.Giovanni St. Sa Praia St. Porto Pino St. S.Antioco	Abbattimento anche da imbarcazione	Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale	5% esemplari censiti (circa 2000 esemplari)	142
D.A.D.A. n° 34/V 14/12/2004	Dicembre 2004 Gennaio 2005 Febbraio 2005	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	St. e Valle di Marceddi St. Corru S'Ittiri e Corru Mannu St. S'Ena Arrubia St. S.Giusta e aree limitrofe St. Mistras St. Cabras e aree limitrofe St. Is Benas	Abbattimento da terra, in caso di inefficacia anche da imbarcazione	Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale	5% esemplari censiti (da 3000 a 5000)	163

Decreto	Periodo dell'intervento	Specie	Compendi ittici interessati	Metodi di cattura	Controlli	Abbattimenti consentiti	Abbattimenti effettuati
D.A.D.A. n° 8/IV 16/01/2006	Gennaio 2006 Febbraio 2006	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	St. e Valle di Marceddi St. Corru S'Iltiri e Corru Mannu St. S'Ena Arrubia St. S.Giusta e aree limitrofe St. Mistras St. Cabras e aree limitrofe St. Is Benas	Abbattimento da terra, in caso di inefficacia anche da imbarcazione	Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale	5% esemplari censiti (da 2500 a 5900)	
D.A.D.A. n° 9/IV 17/02/2006		<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Cessazione D.A.D.A. n° 8/IV 16/01/2006				